



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - Segreteria Ministro

U.prot MINISTRO--2013--0001628 del 22/04/2013

e.p.c.

per il tramite del

IL GARANTE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'ILVA DI TARANTO
PROT. N° <u>E/73</u> DEL <u>23/4/2013</u>
DEPOSITATA DAL GARANTE.....

per il tramite del Sig

Al Garante dell'Autorizzazione
Integrata Ambientale per l'ILVA
Dott. Vitaliano Esposito
esovit@alice.it

Al Presidente del Consiglio dei
Ministri
Prof. Antonio Catricalà
Sottosegretario di Stato
Presidenza Consiglio dei Ministri
P.zzo Chigi-P.zza Colonna, 370 Roma
sscatricala@governo.it

Cons. Claudio Zucchini
Capo Dipartimento Affari Giuridici
Legislativi
Presidenza Consiglio dei Ministri
P.zzo Chigi- P.zza Colonna, 370 Roma
c.zucchini@governo.it

Prefetto Bruno Frattasi
Ufficio Affari Legislativi e Relazioni
Parlamentari Ministero degli Interni
P.zzo del Viminale -00184 Roma
bruno.frattasi@interno.it

Al Ministro della Salute
Capo di Gabinetto
Lungotevere Ripa, 1
00153 Roma
segreteria.capogabinetto@sanità.it

Al Sig. Prefetto di Taranto
Dott. Claudio Sammartino
Via Anfiteatro, 4
74123 Taranto
cosima.distani@interno.it

Avv.to Gen. dello Stato
Avv. Michele Di Pace
Via dei Portoghesi, 12 Roma
segreteria.particolare@avvocaturastato.it

All'Avvocatura distrettuale dello Stato
Avv.to Fernando Musio
P.zza S. Oronzo ex Palazzo di Giustizia
73100 Lecce
fernando.musio@avvocaturastato.it

Al Direttore Generale dell'ISPRA
Dott. Stefano La Porta
Via Vitaliano Brancati, 48
00141 Roma
stefano.laporta@isprambiente.it

Gentile dottor Esposito,

la ringrazio per la Sua nota del 10 aprile 2013 (GARANTE/u/53/2013), che consente di fare chiarezza su alcune questioni che rischiano di compromettere il processo di risanamento ambientale dell'ILVA definitivamente avviato dopo la decisione della Consulta sulla legge 231/2012.

In premessa, desidero informarLa che ho incaricato il Capo di Gabinetto di identificare la procedura, d'intesa con il Ministero dell'Interno, ai fini della applicazione della sanzione fino al 10% del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel merito delle altre problematiche, mi permetto di osservare che

1. In via generale è ammessa la proroga dei termini per la conformazione agli obblighi fissati dalla legge o in via puntuale da provvedimenti amministrativi dell'autorità competente, in presenza di cause giustificative che devono essere vagliate dall'autorità competente, e decise prima della scadenza del termine fissato nell'autorizzazione.

Coerentemente con questo principio, l'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006, prevede che le imprese possano richiedere modifiche non sostanziali rispetto alla tempistica prevista dalle prescrizioni della Autorizzazione Integrata Ambientale. In assenza di parere dell'autorità competente, e decorsi sessanta giorni dalla richiesta, l'impresa può dare attuazione alle modifiche richieste. La legge 231/2012 fa salva esplicitamente questa normativa.

2. Nella fattispecie, l'autorità competente si è pronunciata sulle domande di proroga dei termini fissati in alcune prescrizioni dell'AIA, ovvero sono decorsi i sessanta giorni stabiliti dagli articoli del decreto legislativo 152/2006 sopra citato. Onde non si è verificata alcuna forma di illecito.
L'illecito si concretizza qualora l'Autorità competente non accolga l'istanza, e l'impresa non rispetti le prescrizioni *de quibus* entro i termini prefissati o entro i nuovi indicati nella diffida ad adempiere.

3. Va inoltre fatto rilevare che le autorizzazioni ambientali introdotte dalla direttiva europea "*Integrated Prevention Pollution Control*", diversamente da quelle di "polizia", presentano caratteristiche peculiari, a cominciare dal requisito collaborativo (tra gestore titolare dell'autorizzazione ed autorità competente) nella individuazione delle migliori tecniche disponibili da adottare ai fini della più efficace gestione dell'impianto. Ovvero, sia l'individuazione delle tecnologie e dei sistemi di gestione da adottare, sia la tempistica entro la quale le misure individuate devono essere attuate, sono il risultato di un processo dialettico tra impresa e autorità competente.

4. La legge 231/2012 non ha modificato la direttiva europea, né tantomeno la procedura stabilita con il recepimento nella normativa italiana.
Le misure introdotte dalla legge integrano le norme esistenti, ma non prefigurano ipotesi di reato aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla direttiva e dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche.

Cordialmente,

Corrado Clini

